

- Sicurezza nei cantieri
- Lavoro in quota
- Assenza di protezioni anticaduta
- Pericolo grave e imminente
- Infortunio sul lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione
- Sopralluogo
- Omessa sospensione dei lavori
- Responsabilità
- Valutazione
- È responsabile

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV

28 DICEMBRE 2018 N. 58375

SICUREZZA

SICUREZZA NEI CANTIERI CSE: OMESSA SOSPENSIONE DEI LAVORI

di Pierguido Soprani, avvocato

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di violazione dell'art. 92, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è titolare di un potere-dovere di intervento diretto, proprio nei casi in cui abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere. In base ai compiti che gli sono affidati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, il Cse ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Tutto ciò salvo l'obbligo, previsto dalla lettera *f*) del citato decreto legislativo, di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

Il fatto

Un coordinatore per l'esecuzione è stato condannato in relazione all'infortunio di un lavoratore il quale, lavorando in un cantiere edile, mentre operava con il comando a distanza di una gru, era precipitato da un impalcato, privo di protezioni, cadendo sul solaio sottostante posto a circa 2,5 metri e riportando lesioni mortali. L'addebito ascritto al Cse era di non aver segnalato al committente la reiterata inosservanza delle disposizioni relative all'adeguamento delle misure di sicurezza comprendenti il pericolo di caduta dall'alto, e di non aver sospeso i lavori, a fronte della condizione di pericolo grave e imminente, constatata

personalmente anche il giorno del sinistro. La Corte d'Appello ha ritenuto che il coordinamento dei lavori, necessario in ragione della presenza di più imprese esecutrici nel cantiere teatro dell'evento infortunistico, non spettava all'impresa affidataria, bensì al coordinatore per l'esecuzione, in ragione della peculiarità dei propri compiti di alta vigilanza sulle lavorazioni svolte dalle imprese. Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva contestato, *in primis*, la sussistenza del presupposto di fatto per l'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori: sia perché il cantiere non presentava condizioni di pericolo grave e imminente, tant'è che dopo il fatto non fu sotto-

posto a sequestro penale; sia in quanto erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che il giorno del sinistro, stante il periodo di festività (l'infortunio era avvenuto nella giornata di venerdì 30 dicembre), il cantiere fosse aperto. In particolare, la Corte d'Appello aveva male interpretato i verbali di sopralluogo del Cse, dai quali emergevano raccomandazioni in vista della esecuzione di opere da effettuarsi in un momento successivo. In secondo luogo, l'imputato aveva contestato il nesso di derivazione causale tra la propria condotta (omissiva) e l'evento, rimarcando che la condotta del lavoratore infortunato era stata del tutto eccentrica, posto che l'utilizzo della gru gli era inibito, e che in ogni caso le lavorazioni erano già state sospese, tant'è che i lavoratori presenti in cantiere stavano effettuando unicamente attività di pulizia e sistemazione dell'area di cantiere. In terzo luogo, l'imputato aveva dedotto che la caduta dall'alto del lavoratore si era posta quale evento assolutamente imprevedibile, posto che tutti gli altri lavoratori si trovavano al piano terra e stavano per andarsene e, tra questi, anche il soggetto addetto alla gru (il quale già indossava abiti civili ed era pronto a lasciare il cantiere).

La legittimità

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Era emerso che l'uso da parte di più persone della gru rispondeva a una prassi di cui l'imputato era a piena conoscenza, in ragione della sua presenza in cantiere; e dai verbali di sopralluogo era risultato che l'imputato si era reso conto della mancanza di parapetti nei solai. A fronte di questa evenienza, si era limitato a generiche raccomandazioni, senza attivarsi per eliminare la fonte di pericolo. La Corte d'Appello aveva altresì accertato che il cantiere era certamente in attività il giorno del sinistro (dimostrato - secondo i giudici - dal fatto che l'imputato «ebbe a recarsi sul posto»); e che

il Cse era pienamente consapevole del grave pericolo costituito dalla presenza di ghiaccio, tanto che aveva raccomandato genericamente ai lavoratori di procedere con cautela. I giudici di legittimità hanno così affermato il principio in forza del quale, in tema di violazione dell'art. 92, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è titolare di un potere/dovere di intervento diretto, proprio nei casi in cui abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere, come avvenuto nel caso di specie.

In base ai compiti che gli sono affidati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, la Cassazione ha riaffermato il principio che il Cse ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dalla lettera *f*) del decreto legislativo, di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Si è quindi ritenuto che l'imputato era rimasto colposamente inerte, omettendo di sospendere i lavori, come avrebbe dovuto fare in ragione della qualità rivestita, e a fronte della situazione di fatto da lui stesso accertata.

Quanto alla condotta della vittima, la Cassazione ha rigettato la prospettazione di abnormità comportamentale valutando, da un lato, che l'operazione effettuata era necessaria per espletare il lavoro affidato, e dall'altro lato che, qualora l'imputato avesse imposto l'adozione dei presidi di sicurezza anticaudata, ovvero avesse sospeso l'esecuzione dei lavori, la rovinosa precipitazione del lavoratore, con esito mortale, non si sarebbe verificata.